

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto costituisce attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

La citata disposizione stabilisce, infatti, che, con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 222 del 2016.

Il decreto in esame, riferito, come stabilito dal legislatore, alla materia edilizia, si inquadra nella più ampia azione di governo volta a semplificare e rendere trasparenti le procedure amministrative, a eliminare gli ostacoli relativi alle attività dei privati e ad accrescere la fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardando la libertà di iniziativa economica.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 2016, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha istituito un apposito Gruppo di lavoro, con la presenza di rappresentanti delle Amministrazioni interessate, delle Regioni e degli Enti locali.

Nel corso delle riunioni del predetto Gruppo di lavoro, in ragione dell'elevato numero e della diversificazione delle opere edilizie da includere, con le modalità di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 2016, nel previsto glossario, al fine di dare attuazione, in tempi brevi, a quanto disposto dal medesimo articolo, e di assicurare, nel contempo, certezza del diritto per gli operatori del settore, per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni interessate, è stato stabilito di predisporre, in fase di prima attuazione, un glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera. Nel contempo, si è convenuto di provvedere, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, con successivi decreti, da adottarsi con le modalità di cui al suddetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 2016.

In data 15 febbraio 2018 il Consiglio superiore dei lavori pubblici, all'esito del lavoro svolto dal predetto Gruppo di lavoro, ha trasmesso l'elaborato contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera.

Tale elaborato, mutuando la tecnica innovativa utilizzata nella redazione del citato d.lgs. n. 222 del 2016, è rappresentato da una tabella (Allegato 1, parte integrante del decreto in esame) i cui contenuti sono illustrati nel seguito.

Sul decreto in esame è acquisita l'intesa della Conferenza unificata, come prescritto dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 222 del 2016.

**L'articolo 1**, reca l'approvazione del glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera, di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto. Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce che con successivi decreti, da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, si provvede in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

**L'Allegato 1** è rappresentato da una tabella, accompagnata da una breve nota illustrativa, che reca un elenco non esaustivo delle principali opere che possono essere eseguite in attività edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo. In tale nota illustrativa si precisa espressamente che le principali opere individuate possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004), secondo quanto previsto all'alinea del comma 1, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tale tabella nello specifico, riporta:

1. Il regime giuridico dell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 - lettere da a) a e-quinqües) e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.;
2. L'elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
3. L'elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 222/2016
4. L'elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

In particolare, sono ricompresi nell'attività edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, le opere indicate ai punti da 1 a 25.

Giova ricordare che l'articolo 6, comma 1, lettera a) del TUE stabilisce che sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo *“gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)”* del medesimo TUE. Si tratta degli interventi edilizi *“che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”*.

Al n. 1, sono indicate le opere di riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.) e, come elemento, la pavimentazione esterna e interna.

Al n. 2, con riferimento all'elemento intonaco interno e esterno, sono indicate le opere di rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate).

Il successivo n. 3, relativo all'elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene), riporta le opere di riparazione, sostituzione, rinnovamento.

Per l'elemento opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico, al n. 4, si indicano le opere di riparazione, sostituzione, rinnovamento.

Al n. 5, sono indicate le opere di riparazione, sostituzione, rinnovamento, e, come elemento, il rivestimento interno e esterno.

In corrispondenza dell'elemento serramento e infisso interno e esterno sono inserite le opere di riparazione, sostituzione, rinnovamento (n. 6).

Al n. 7, in relazione all'elemento inferriata/altri sistemi anti intrusione, si individuano le opere di installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento.

Sono, quindi indicate, al n. 8, le opere di riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate), e, come elemento, la rifinitura delle scale.

Per la scala retrattile e di arredo (n. 9), le opere consistono nella riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento di eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate).

Il n. 10 indica, quale elemento, il parapetto e la ringhiera e, quali opere, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento, la messa a norma.

Con riferimento al manto di copertura (n. 11), sono inserite le opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti).

Passando al n. 12, si indicano, per il controsoffitto non strutturale, le opere di riparazione, sostituzione, installazione. Per il controsoffitto strutturale, invece, trattandosi di opera di maggiore rilievo, al n. 13, si indicano soltanto le opere di riparazione, rinnovamento.

Vengono, poi, descritte le opere concernenti l'elemento comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi: si tratta della riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma (n. 14).

Il n. 15 è dedicato all'elemento ascensore e impianti di sollevamento verticale. Le opere realizzabili sono quelle di riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma.

Il successivo n. 16 presenta, come elemento la rete fognaria e la rete dei sottoservizi, per il quale sono inserite le opere di riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma.

Al n. 17, per l'elemento impianto elettrico, si prevedono opere di riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma.

In relazione all'impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, sono inserite, al n. 18, opere di riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma.

Sono realizzabili opere di riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma, relativamente all'impianto igienico e idro-sanitario (n. 19).

L'impianto di illuminazione esterno è l'elemento indicato al n. 20. Le opere inserite sono quelle di installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma.

Al n. 21 si individuano le opere relative all'impianto di protezione antincendio: possono essere realizzati interventi di installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma.

Il n. 22 indica quale elemento l'impianto di climatizzazione e, a livello di opere, installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma.

In relazione all'impianto di estrazione fumi, elemento di cui al n. 23, sono previste opere di riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma.

Con riguardo all'antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione (n. 24), si prevedono opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma. Le medesime opere sono inserite in relazione all'elemento punto di ricarica per veicoli elettrici (n. 25).

Per tutti tali elementi ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia-attività I).

Si passa, quindi, all'elemento Pompa di calore aria-aria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a-bis) del d.P.R. n. 380 del 2001. Tale disposizione stabilisce che sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo "gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw". Sono inserite opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma (n. 26).

Per tale elemento ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia- attività 2).

L'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239", stabilisce che "*1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.*". Si è ritenuto, pertanto, di inserire un elemento (n. 27), relativo al deposito di gas di petrolio liquefatti, per il quale possono essere realizzate opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma.

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001 dispone che sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo "*gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio*". Ai n. 28, 29, 30, 31 e 32, quindi, vengono indicati i seguenti elementi:

- Ascensore, montacarichi;
- Servoscala e assimilabili;
- Rampa;
- Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario;
- Dispositivi sensoriali,

in relazione ai quali sono inserite opere di:

- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante (n. 28);
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma (n. 29);
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento (nn. 30, 31, 32)

Per tutti tali elementi ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia-attività 21).

Il successivo n. 33, riguarda "*le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato*", che l'articolo 6, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede possano essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. In corrispondenza dell'elemento opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie, sono inseriti interventi di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento.

Per tale elemento ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia-attività 23).

I numeri 34, 35, 36, si riferiscono all'articolo 6, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380 del 2001 in base al quale sono realizzabili, senza alcun titolo abilitativo, "*i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari*". Sono indicati, come elementi, terreno agricolo e pastorale; vegetazione spontanea; impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura. Gli interventi che è possibile realizzare sono quelli di manutenzione, gestione e livellamento (n. 34) e di manutenzione e gestione (n. 35 e n. 36).

Per tutti tali elementi ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia-attività 24).

L'elemento di cui al n. 37 (Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio) si riferisce a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi del quale sono realizzabili, senza alcun titolo abilitativo, *“le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola”*. Per quanto riguarda le opere, sono inserite installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento.

Per tale elemento ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia-attività 25).

L'articolo 6, comma 1, lettera e-ter) del d.P.R. n. 380 del 2001, prevede la possibilità di realizzare, senza alcun titolo abilitativo *“le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”*. Ai nn. 38, 39, 40, 41, gli elementi sono rappresentati, rispettivamente, da intercapedine; locale tombato; pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi; vasca di raccolta delle acque. Per tali fattispecie, sono indicate opere di realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento.

Per tutti tali elementi ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia-attività 27).

Opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, sono, poi, indicate in corrispondenza dell'elemento pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico (n. 42). La disposizione normativa di riferimento è l'articolo 6, comma 1, lettera e-quater) del d.P.R. n. 380 del 2001, prevede la possibilità di realizzare, senza alcun titolo abilitativo *“i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”*. Appare utile rammentare che la zona A), considerata zona territoriale omogenea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ex articolo 2 del D.M. n. 1444 del 1968, è relativa alle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Per tale elemento ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia-attività 28).

L'articolo 6, comma 1, lettera e-quinquies) del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo *“le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”*. Pertanto, ai nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, si prevedono opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, in relazione ai seguenti elementi:

- Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/fioriera, panca) e assimilate;
- Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione;
- Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione;
- Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette;
- Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo;
- Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.

Per tutti tali elementi ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia-attività 29).

L'articolo 3, comma 1, lett. e.5) del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che sono da considerarsi interventi di nuova costruzione, quindi, subordinati a permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. a) del medesimo TUE, tra l'altro, *“l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”*. Pertanto, per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore, si prevede, al n. 52, uno specifico elemento. In relazione a tale elemento sono previste opere di installazione, riparazione e rimozione.

Per tale elemento ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia-attività 16).

I numeri 53, 54, 55, 56, 57, 58 che indicano, rispettivamente gli elementi gazebo; stand fieristico; servizi igienici mobili; tensostrutture, pressostrutture e assimilabili; elementi espositivi vari; aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente trovano il riferimento normativo nell'articolo 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, sono realizzabili previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. Sono indicate opere di installazione, manutenzione e riparazione, nonché rimozione per la quale non è necessaria la comunicazione.

Per tutti tali elementi ed opere, è riportato il riferimento alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016 (Sezione II-Edilizia-attività 26).

Infine, **l'articolo 2** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Al fine di garantirne la massima pubblicità il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e della Conferenza unificata. Al fine di assicurare la diffusione capillare del presente decreto sul territorio nazionale, sarà compito delle Regioni e dei Comuni garantire la massima informazione sul decreto stesso, e, nel contempo, la conoscenza diffusa circa eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, in ordine alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che costituiscono il presupposto per la realizzazione in attività edilizia libera delle opere previste dal glossario approvato con il presente decreto.